

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

14° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1984

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33»
(523)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
GASPARI, ministro per la funzione pubblica ..	2, 5, 6 e <i>passim</i>
PAVAN (DC)	9
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ...	3, 4, 5 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	5, 7

I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

IN SEDE DELIBERANTE

«Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33» (523)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'articolo 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33».

Riprendiamo il dibattito sospeso nella seduta di ieri.

GASPARI, ministro per la funzione pubblica. Alcuni membri della Commissione mi hanno chiesto i dati relativi al numero dei giovani che, in attuazione della normativa sulla occupazione giovanile, sono stati assunti con contratto a tempo determinato da alcune pubbliche amministrazioni. Ci riferiamo ad un totale di circa 75.000 giovani, di cui 27.000 circa assunti presso le amministrazioni dello Stato e 48.000 circa presso le Regioni.

Il prospetto che segue evidenzia per ogni amministrazione il numero dei giovani assunti:

ANAS: 329; Beni culturali: 7.063; Finanze: 4.448; Grazia e giustizia: 1.455; Interni: 1.877; Lavori pubblici: 264; Lavoro: 6.853; Marina mercantile: 339; Pubblica istruzione: 915; Tesoro: 2.429; Trasporti: 887, Presidenza del Consiglio dei ministri (Scuola superiore della pubblica amministrazione): 19.

Il totale dei giovani assunti è quindi di 26.878.

La distribuzione territoriale regione per regione dei giovani assunti dalle varie amministrazioni dello Stato è la seguente:

Abruzzo: 1.829; Basilicata: 1.161; Calabria: 2.344; Campania: 3.469; Emilia-Romagna: 1.105; Friuli-Venezia Giulia: 404; Lazio: 2.934; Liguria: 476; Lombardia: 1.506; Marche: 438; Molise: 743; Piemonte: 1.025; Puglia: 2.356; Sardegna: 1.982; Sicilia: 2.852; Toscana: 690; Trentino-Alto Adige: 126; Umbria: 318; Valle D'Aosta: 43; Veneto: 877. Il totale, come ho già avuto modo di ricordare, è di 26.878.

L'elencazione seguente interessa coloro che sono stati assunti dalle Regioni e che dovrebbero essere sistemati nei comuni, negli enti locali, nei consorzi:

Abruzzo: 1.634; Basilicata: 1.108; Calabria: 6.100; Campania: 14.832; Emilia-Romagna: 493; Friuli-Venezia Giulia: 277; Lazio: 5.890; Liguria: 240; Lombardia: 1.554; Marche: 758; Molise: 772; Piemonte: 621; Puglia: 4.333; Sardegna: 1.798; Sicilia: 6.122; Toscana: 981; Umbria: 447; Valle D'Aosta: 19; Veneto: 683; Provincia autonoma di Bolzano: 10; Provincia autonoma di Trento: 82 (per un totale di 48.754 giovani).

La cifra complessiva dei giovani non idonei è di 623, così ripartita nell'ambito della pubblica amministrazione: 364 al Ministero per i beni culturali, 90 al Ministero delle finanze, 130 al Ministero di grazia e giustizia, 3 al Ministero dell'interno, 1 al Ministero dei lavori pubblici, 13 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, 1 al Ministero della marina mercantile, 20 al Ministero del Tesoro, 1 al Ministero dei trasporti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Ringrazio il signor Ministro che ci ha fornito i dati, dai quali possiamo ricavare la seguente situazione: presso le amministrazioni delle Regioni i giovani assunti in base alla legge n. 285 sono 48.000 circa, mentre presso le amministrazioni dello Stato sono 38.626 di cui 26.878 non collocati, che sono poi quelli direttamente interessati al disegno di legge n. 523.

Gli altri sono stati già collocati, come ho detto nella relazione, e soltanto in parte minima, per effetto di meccanismi complicati, non hanno avuto sistemazione. Da qui l'esigenza di provvedere con urgenza alla definitiva sistemazione degli idonei. Preciso che nelle 26.878 unità sono compresi anche i 623 giovani che non sono risultati idonei ai concorsi.

Ringrazio tutti i colleghi che hanno mostrato molta attenzione ai profili cui avevo fatto cenno nella mia relazione. Devo sottolineare positivamente anche le indicazioni del ministro Gaspari, improntate ad un senso di responsabilità; perchè ovviamente i problemi che il relatore ha sollevato, e su cui si sono soffermati tutti i Gruppi politici, richiedono soluzioni che finiscono per incidere, appesantendolo, sul provvedimento al nostro esame. Non sto qui a ripetere l'urgenza di definire il provvedimento perchè su questo aspetto siamo d'accordo tutti, compreso il Governo che ha appunto presentato il disegno di legge.

Mi soffermo invece sui problemi che abbiamo sollevato e comincio dai più semplici.

Per quanto riguarda i non idonei - sono stati presentati anche degli emendamenti - mi pare che il numero limitato di 623 unità consenta a questa Commissione di definire, in qualche modo, soluzioni che tengano conto delle aspettative di questi giovani senza un grosso aggravio per l'erario dello Stato, e che contribuiscano a definire un certo spirito di giustizia.

Questo problema attanaglia soprattutto il settore dei beni culturali. Infatti, i 364 non idonei (su 623) in quel Ministero, se non indicano che c'è stata disparità di trattamento, certamente indicano che è risultata determinante la rilevanza di problemi locali. Mentre nelle altre amministrazioni si è soddisfatto lo spirito di iniziativa di questi giovani che avevano seguito corsi selettivi di formazione professionale, con valutazione finale, in presenza di una scarsissima incidenza di non idonei (direi quasi fisiologica), lo stesso fenomeno non si è verificato in due settori essenziali, cioè quello della giustizia e quello dei beni culturali, appunto. Forse avrà inciso anche la natura delle funzioni a cui i giovani sono stati chiamati. Infatti, si può precisare che in prevalenza si è trattato, per i beni culturali, di concorsi relativi alla figura dell'archeologo. Evidentemente si sono scatenati meccanismi di disparità tra un concorso e un altro, talchè in questo settore c'è stata una strage; ad esempio, mi risulta che in Umbria, dove i partecipanti erano

318, il 50 per cento di essi è stato ammesso, mentre il restante 50 per cento è stato escluso. Comunque dalla mia documentazione intorno al disegno di legge in esame, si evince che vi è ancora in pendenza un contenzioso (ricorsi vinti o ancora in corso). Il rilievo di alcuni di questi dati ci convince ancor più della giustezza della nostra iniziativa che salvaguarda, senza aggravio per l'erario, la posizione di questi giovani.

Un dato tuttavia, signor Ministro, ci sarebbe utile: quanti di questi giovani non idonei sono ancora in servizio? Qualunque proposta emendativa deve far salva l'attuale posizione di servizio con l'amministrazione dello Stato. Se ho ben capito, non si vuole fare un *repêchage* di unità che non hanno più alcun rapporto con l'amministrazione dello Stato. Probabilmente, il numero di 623 si sarà ridotto: alcuni non idonei, infatti, potrebbero aver trovato una sistemazione. Trovandoci, quindi, di fronte a casi limitati, potremo pensare ad una soluzione per questi giovani.

L'altro problema sollevato riguarda gli assegnisti del Consiglio nazionale delle ricerche. Ho cercato di documentarmi e di approfondire la legislazione richiamata nel corso del dibattito.

Il problema è in questi termini. In data 31 dicembre 1980 e 25 marzo 1980 furono effettuati dal CNR due concorsi, rispettivamente per l'attribuzione di 540 e 280 assegni di formazione professionale, ciascuno della durata di 36 mesi, da usufruirsi presso organi di ricerca o progetti finalizzati del CNR operanti nel settore biologico e medico. Ambedue i concorsi, quindi, riguardano lo stesso settore.

Il «comitato di coordinamento» di detti giovani e molti colleghi che hanno sottolineato il problema vorrebbero che la posizione di questi giovani venisse specificata all'articolo 8 del disegno di legge. Ricordo che l'articolo 8 recita: «Per la definizione dei rapporti instaurati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nei settori diversi da quelli indicati nei precedenti articoli, si applicano le disposizioni della predetta normativa», cioè la normativa della legge n. 285. «Gli eventuali oneri faranno carico all'autorizzazione di spesa di cui al successivo articolo 9, secondo le modalità dallo stesso previste».

Devo ricordare inoltre che, come affermato dal Ministro, la legge n. 285 del 1977 ha trovato applicazione prevalentemente per il settore dello Stato e degli enti locali e non per gli enti pubblici.

PRESIDENTE. Questi concorsi erano limitati o no ai giovani contemplati dalla legge n. 285?

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Ho cercato di capire anche questo, ma ho trovato solo un riferimento alla legge n. 285 del 1977 ed al decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

Il decreto-legge n. 351 contiene modificazioni alla legge 11 luglio 1977, n. 285, relative all'occupazione giovanile. Nel bando di concorso emanato per gli assegni di formazione professionale si fa, in particolare, riferimento all'«articolo 26, terzo comma, della citata normativa». Ora, nella legge n. 285 non si parla di progetti relativi a questa specifica materia e d'altronde nel decreto-legge n. 351 vi è l'articolo 26, ma non vi è un terzo comma. Probabilmente si tratta della legge 4 agosto 1978, n. 479, di conversione del citato decreto-legge n. 351, il cui articolo 26, al terzo comma, stabilisce per

gli enti pubblici non economici la facoltà di predisporre, per la durata massima di tre anni, progetti di rilevante prospettiva per i settori produttivi e, in particolare, per la ricerca scientifica ed applicata.

Il bando di concorso, quindi, non si riferisce alla legge n. 285, ma è per progetti finalizzati tipici del CNR, nel caso di specie per il settore biologico e medico. I colleghi devono inoltre tener presente il fatto che bandi di concorso per assegni di formazione professionale non sono stati fatti solo in questo settore, ma anche in altri. Se si deve valutare la possibilità di includere nel disegno di legge al nostro esame tutti gli assegnisti per formazione professionale, non possiamo farlo, allora, solo per il settore biologico e medico. Probabilmente molti di noi, dei nostri figli e dei nostri amici sono stati ricercatori per il CNR, ma nessuno ha avuto i benefici della legge n. 285: penso, cioè, che nessuno voglia chiedere i benefici del disegno di legge n. 523, che sono in relazione alla legge n. 285.

Si richiedeva inoltre, nei bandi, che l'età non fosse inferiore ai 18 anni e non superiore ai 29, così come richiesto dalla legge n. 285. Un ulteriore requisito per partecipare ai concorsi era quello di essere iscritti alle liste speciali di collocamento. Cosa cambia, allora, rispetto ai giovani della legge n. 285? Si chiedono le stesse condizioni oggettive; occorre vedere se c'è l'altra condizione, se si tratta, cioè, di progetti per settori di pubblica amministrazione, valutati ai fini della legge n. 285. È necessario definire questo elemento. In questo caso però, onorevoli colleghi, dovremmo prendere in considerazione non solo gli ottocento o novecento giovani di questi due concorsi, ma quelli di tutti i concorsi per assegni di formazione professionale che si trovano nelle stesse condizioni.

Sarebbe opportuno, a questo punto, che il Ministro fornisse alcuni chiarimenti; riteniamo infatti più opportuno che sia il Governo a riformulare l'articolo, che al momento è alquanto vago e impreciso e contiene inoltre delle disposizioni non generali ma valutabili caso per caso.

TARAMELLI. Vorrei sapere se si è potuto accertare se il finanziamento delle spese proveniva dalla legge n. 285 o da altre fonti.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Quando abbiamo fatto le ripartizioni a cinque, sui finanziamenti previsti sono avanzati circa 11 miliardi che sono stati assorbiti dal Ministero del lavoro per gli interventi sociali e ordinari a Napoli. La legge ha finanziato tutto e il contrario di tutto, e secondo me non esiste alcun aggancio con lo Stato circa le disposizioni della legge n. 285 del 1977, salvo che non ci si riferisca al problema degli assegnisti del Consiglio nazionale delle ricerche.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Vorrei assicurare la Commissione e il Governo che mi riserverò di approfondire adeguatamente il problema relativo agli assegnisti del Consiglio nazionale delle ricerche.

Da parte di alcuni colleghi, in particolare del senatore Maffioletti, sono emerse alcune preoccupazioni relativamente al tema generale della ricostruzione delle carriere e del riconoscimento dell'anzianità di servizio. Ritengo che esso sia molto importante: dobbiamo ben valutare le situazioni concrete e cercare di trovare una soluzione idonea per immettere in ruolo i giovani di cui ci stiamo occupando, anche in considerazione delle

innumerevoli situazioni disastrose e ambigue che si sono venute creando nel corso di questi anni.

Ritengo tuttavia che non si possa procedere alla ricostruzione della carriera e al riconoscimento dell'anzianità di servizio nei termini e nella formulazione avanzata dal senatore Maffioletti. Il senatore Maffioletti deve innanzi tutto considerare che il finanziamento a disposizione è limitato e che quindi necessariamente occorrerà ridimensionare in parte gli interventi.

Non è pensabile rischiare di perdere il quadro di insieme del provvedimento e delle soluzioni possibili per cercare di immettere tutti questi giovani nelle amministrazioni dello Stato, anche perchè legittimamente sono venute in luce giustificabili aspettative circa la liquidazione, in ordine alla promozione, in ordine ai trasferimenti, in ordine anche alle diversità, perchè poi si tratta di persone che hanno vinto regolare concorso e si sono sacrificate.

Credo che non possiamo accettare estensioni di ricostruzione di carriera. In fondo l'inizio della carriera per chi entra nella pubblica amministrazione è tra i 25-35 anni, per cui ricostruzione della carriera e riconoscimento dell'anzianità di servizio mi lasciano perplesso.

Occorre invece, signor Ministro - l'ho sottolineato nella relazione ed intendo ribadirlo ancora una volta - approntare adeguate tabelle di equiparazione che mancano nel disegno di legge al nostro esame. Sono liberi il Governo e i colleghi di scegliere se stabilire dei criteri di equiparazione, rinviando alla legge n. 312 del 1980, oppure se unire, per evitare discussioni, delle tabelle di equiparazione a questo disegno di legge, come mi pare si intenda fare con gli emendamenti che sono stati presentati dai colleghi.

Se esaminiamo il problema dei non idonei, dobbiamo chiarire un punto che pure avevo messo in evidenza nella relazione: fra gli idonei di cui si parla ai primi tre articoli del provvedimento in esame - anche negli articoli successivi, ma soprattutto nei primi tre - si comprendono quelli vincitori di concorso nei confronti dei quali, peraltro, pende un giudizio del giudice amministrativo? È necessaria, a mio avviso, una norma che salvaguardi la posizione degli idonei in quel concorso in cui ci sono stati ricorsi vinti dai non idonei, perchè, nel momento in cui sistemiamo i non idonei, tanto più dobbiamo prevedere delle norme di salvaguardia per questa categoria di idonei, che non mi pare sia compresa nel provvedimento al nostro esame.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Per noi sono considerati idonei a tutti gli effetti.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Tuttavia, essendo stata la graduatoria di idoneità vulnerata da una decisione del TAR, sia pure impugnata davanti al Consiglio di Stato, i soggetti interessati si trovano nella situazione di non essere considerati dal disegno di legge al nostro esame (che riguarda gli idonei) perchè hanno una sorta di «idoneità condizionata». Quindi dovremo stare attenti nel formulare la norma, se il Governo e i colleghi sono d'accordo, in maniera da far sì che non sia mortificata questa categoria di vincitori che appunto si trovano in una situazione del tutto particolare, ma anche - lo dico ai giuristi, al presidente Bonifacio e agli altri colleghi - che non venga meno l'interesse a ricorrere o a proseguire nei ricorsi. Con il senatore Sandulli ci eravamo già posti il problema, accennato

per la prima volta dal Ministro, di come salvaguardare la posizione di questi soggetti nella definizione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Intervengo solo per una precisazione. Supponiamo che sia stato impugnato un concorso per illegittimità delle operazioni (perchè può essere accaduto anche questo). Se il ricorso si riferisce al singolo non dichiarato idoneo, è una vicenda che appunto riguarderà solo il singolo, per cui, accolto il ricorso, sarà dichiarato idoneo; ma se riguarda la legittimità delle intere operazioni, nel senso di dichiarare la nullità degli atti dell'intero concorso, cade il presupposto della sussistenza dell'idoneità. Bisogna stare molto attenti. Infatti in questa ipotesi, che sarà certamente la più ricorrente, la dichiarazione di illegittimità delle operazioni travolgerà tutti i risultati di quel concorso, sia per quanto riguarda i vincitori sia per quanto riguarda le dichiarazioni di idoneità. Come possiamo con legge andare a dichiarare che è valido un concorso le cui operazioni sono state riconosciute illegittime? Se il TAR, il Consiglio di Stato dichiarano la illegittimità delle operazioni di un concorso, quel concorso si deve ripetere applicando legittimamente le norme; solo allora ci saranno i vincitori e gli idonei.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe anche pensare, se mi consente, ad una formulazione che di fatto faccia venir meno l'interesse a mantenere il ricorso.

PRESIDENTE. Come è possibile? Se si sistemano, con una formula di carattere generale, anche i non idonei, ci potrebbero essere delle impugnative anche sui bandi, per la parte in cui abbiano precluso la partecipazione al concorso.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Ma nel momento in cui dovessimo consentire ai non idonei, ai giovani previsti dalla legge n. 526 del 1982, di cui abbiamo parlato prima, una qualche forma di appello, è chiaro che allora per un senso di equità, sia pure attraverso una formula che mi posso permettere di suggerire - per esempio attraverso un colloquio di appello per quelli considerati idonei a quel concorso - dovremmo consentire di separare questi ultimi dai non idonei.

PRESIDENTE. No, perchè se sono annullate le operazioni bisogna ripetere il concorso.

TARAMELLI. Non sono ancora idonei: sono soltanto candidati al concorso.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Studieremo la questione.

PRESIDENTE. Oltre che ipotesi di impugnative giurisdizionali ci sono ipotesi di rifiuto di registrazione dei risultati di un concorso per motivi di legittimità da parte della Corte dei conti.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Vi riferirò su tutta la questione dettagliatamente.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. C'è infine un ultimo problema già affrontato nella relazione e sul quale mi voglio soffermare nella replica, cioè quello relativo ai giovani partecipanti subentranti in cooperative costituite prima del dicembre 1980 che, secondo la logica del provvedimento, dovrebbero essere esclusi. Invito il Ministro a fornirci, se possibile, dei dati in proposito. I giovani potevano formare o meno cooperative, però perchè la cooperativa avesse validità doveva essere costituita da un certo numero. Ovviamente c'erano dei giovani che vincevano altri concorsi, si sistemavano e uscivano dalla cooperativa, la quale, per godere dei benefici previsti, doveva essere integrata. Vorrei chiedere al Ministro come sono valutate, agli effetti del disegno di legge al nostro esame, le integrazioni successive al marzo del 1980.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. Vorrei far rilevare che le leggi regionali che hanno tentato di includere questi giovani tra quelli previsti dalla legge n. 285 sono state tutte rinviate dal Governo e le Regioni alla fine hanno desistito dall'insistere su questo punto anche perchè, sapendosi qual era la fine che si faceva attraverso l'inclusione, venivano fuori delle operazioni non rispettose del dettato della Costituzione, la quale sancisce un minimo di parità dei cittadini nell'accesso al pubblico impiego. Chi entrava in quel modo, o a titolo gratuito o a titolo oneroso, si apriva infatti la strada al pubblico impiego sapendolo prima, il che mi pare violi una norma precisa della Costituzione che - lo ripeto - sancisce la parità dei cittadini nell'accesso al pubblico impiego.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Le faccio però presente la circostanza che potrebbero essere travolte le situazioni di tutti i giovani delle cooperative considerate dalla legge perchè in quel momento non erano ritenute valide. Se noi, infatti, non ammettiamo la validità della presenza successiva al marzo 1980, tutti i giovani delle cooperative si troverebbero in una posizione di irregolarità. Questo è l'aspetto che mi preoccupa. Qualora noi non sancissimo il principio che i giovani entrati in cooperative successivamente a quella data sono considerati come non rientranti, l'appartenenza a quelle cooperative non sarebbe sufficiente, non risponderebbe ai principi posti dal disegno di legge n. 523.

Dico questo per dare una risposta alla giustissima preoccupazione del collega Pavan di riservare una certa autonomia e mobilità a livello di enti locali. In fondo l'articolo 4, dicendo che le norme di questa legge sono principi valevoli per la legge regionale, finisce con il predisporre una legislazione regionale di immissione e di mobilità analoga a quella dello Stato. Questa è una giusta preoccupazione, ma se venisse accolta, ho la sensazione che salterebbe tutto il meccanismo della legge, perchè per il principio di parità non possiamo dire che per le amministrazioni dello Stato o autonome si procede in un modo, mentre per gli enti locali si opera in un altro. Se quella legge è di principio per la legislazione regionale, che dovrà adeguarsi agli obiettivi medesimi stabiliti per le amministrazioni dello Stato, ho la sensazione, pur apprezzando la preoccupazione del collega Pavan, che se dovesse essere accolto un eventuale emendamento, dovremmo modificare altre parti del provvedimento e le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3.

PRESIDENTE. Vorrei dire un paio di cose sulle quali riflettere. Occorre studiare questo problema che è di principio. Il senatore Pavan non vuole

alterare la logica della legge, nè vuole toccare una parità di situazioni dei giovani coinvolti in questa disciplina. Il problema è diverso: l'articolo 4 viene costruito, come dice lo stesso relatore, come norma-principio, ma la legge-principio lo Stato la fa quando nella materia *de qua* esiste una competenza delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Qui le leggi demandate alle Regioni riguardano anche gli enti locali e noi abbiamo sempre detto che questi appartengono all'ordinamento generale dello Stato; *de iure condito*, non appartengono all'ordinamento regionale.

Suggerisco allora all'onorevole Ministro una nuova formulazione dell'articolo 4, nel senso di prevedere non una «legge di principio» a cui segue una legge regionale, bensì una disposizione di legge dello Stato che la legge regionale deve attuare. Credo che anche il senatore Pavan desideri una soluzione di questo tipo. Perché non vogliamo che, indirettamente, si pregiudichi un grosso problema, quello che riguarda l'appartenenza delle autonomie locali all'ordinamento generale dello Stato.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. È però più rispettoso dell'autonomia delle Regioni precisare che la legge statale è di principio rispetto alla legislazione regionale; demandando alla Regione l'attuazione di una legge dello Stato si va incontro, invece, ad una maggiore restrizione dell'autonomia delle regioni stesse.

PRESIDENTE. Allora dichiaro che le Regioni non hanno potestà legislativa per ciò che attiene alle autonomie locali subregionali: è solo la legge dello Stato che può disciplinare il modo di essere di dette autonomie; la Regione può correttamente intervenire solo utilizzando lo strumento di una legge di attuazione della legge dello Stato. Questa è una questione di principio fondamentale.

PAVAN. Si parla, nell'ambito delle autonomie locali, di circoscrizioni comunali, di polizia locale, urbana e rurale, eccetera; mai si parla di personale degli enti locali. È vero che con l'articolo 26-*septies* del decreto-legge n. 663 del 1980, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1980 siamo andati oltre, ma ciò non giustifica il fatto di continuare a farlo. Questo disegno di legge viene approvato in sede deliberante dalla 1^a Commissione permanente: dobbiamo garantirne anche la costituzionalità.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Per completare, sono d'accordo con la preoccupazione sollevata dal collega De Sabbata in ordine al secondo comma dell'articolo 4, ma anche in ordine al primo comma del medesimo articolo. Poiché dalle cose dettate dal Ministro risultano anche assunzioni di giovani realizzate da parte della Regione Sardegna, da parte della Regione Trentino-Alto Adige e da parte delle province autonome di Trento e Bolzano, da parte della stessa Sicilia e della Regione Friuli-Venezia Giulia, la formulazione del primo comma dell'articolo 4 dovrebbe tener conto delle diversità di posizioni delle Regioni stesse. Infatti si parla delle Regioni mettendo sullo stesso piano quelle a statuto ordinario e quelle a statuto speciale. Dovremmo trovare una formulazione più rispettosa delle diversità costituzionali, con la quale far presente, in ordine anche alle ultime cose a cui abbiamo accennato, che la legislazione statale come limite alla legislazione regionale è tale solo in presenza di alcuni presupposti dati dalla

Costituzione: si deve trattare, per esempio, di principi relativi a grandi riforme economiche e sociali. In tal caso la legislazione statale può essere applicata. A me pare che la dizione «di indirizzo» sia completamente nuova; non mi pare che esista una legislazione di indirizzo in senso tecnico che lo Stato può dare alle regioni.

PRESIDENTE. Occorre guardare se la competenza regionale è primaria. Ad esempio, nel caso della legge-quadro sul pubblico impiego, abbiamo avuto una grande riforma economico-sociale.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Allora dobbiamo valutare le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 523 sotto il profilo di una riforma economico-sociale.

PRESIDENTE. Dobbiamo studiare una riformulazione dell'articolo 4, tenendo conto delle perplessità sorte nel corso della discussione.

Considerando conclusa la replica del relatore, che ringrazio perchè ha fatto una grossissima fatica istruttoria, ed in attesa di acquisire i chiarimenti chiesti al Governo, non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 19,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

Dott. ETTORE LAURENZANO